

## REGOLAMENTO (UE) N. 349/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

**recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Definizioni

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Ai fini del presente regolamento si intende per:

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per determinare i dati e i metadati da trasmettere sugli infortuni sul luogo di lavoro di cui all'allegato IV di tale regolamento nonché per determinare i periodi di riferimento, gli intervalli di tempo e i termini per la trasmissione dei dati.
- (3) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità del principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee <sup>(2)</sup>, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>.
- (4) È stata effettuata e valutata un'analisi del rapporto costo/benefici, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

- a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L'espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un'attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali *nel corso del lavoro*; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
- b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'infortunio;
- c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- d) «età»: l'età della vittima al momento dell'infortunio;
- e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
- f) «ubicazione geografica»: l'unità territoriale in cui si è verificato l'incidente;
- g) «dimensione dell'impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
- i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
- j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l'infortunio;
- l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l'infortunio;

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.<sup>(2)</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- m) «attività fisica specifica»: l'esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell'infortunio;
- n) «agente materiale dell'attività fisica specifica»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- o) «deviazione»: l'ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all'infortunio;
- p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale;
- q) «contatto — modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall'agente materiale che ha provocato la lesione;
- r) «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.

#### Articolo 2

##### **Dati necessari**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati. L'elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell'allegato I.
2. I dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
3. I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all'allegato II, soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria.
4. I dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi nell'anno di riferimento sono preferibilmente basati su registri e altre fonti

amministrative. Se questo non è possibile, possono essere utilizzate, per completare i dati mancanti, stime e imputazioni, anche basate su indagini e non su dati rilevati individualmente.

#### Articolo 3

##### **Periodo di riferimento**

Il periodo di riferimento è l'anno civile nel quale gli infortuni sono notificati alle autorità nazionali competenti.

#### Articolo 4

##### **Metadati**

1. Oltre ai dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una verifica e un aggiornamento annuali dei metadati.
2. I metadati sono trasmessi secondo il modello indicato dalla Commissione (Eurostat) e comprendono le voci di cui all'allegato III.

#### Articolo 5

##### **Trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati**

1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando lo standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat) entro i diciotto mesi seguenti il periodo di riferimento.
2. I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) per via elettronica, utilizzando il punto di ingresso unico della Commissione (Eurostat).

#### Articolo 6

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE VARIABILI

## Statistiche europee degli infortuni sul luogo di lavoro (ESAW) Variabili delle fasi 1 e 2

| Variabili                               | Specificazioni                                                                                                                                                                                                                                                       | Primo anno di trasmissione dei dati                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero del caso                         | Numero unico che individua ogni singolo record e garantisce che esso corrisponda a un singolo caso di infortunio di lavoro.<br>Il numero del caso deve essere preceduto dalle 4 cifre dell'anno in cui l'infortunio è dichiarato alle autorità nazionali competenti. | 2013                                                                                          |
| Attività economica del datore di lavoro | Livello a 4 cifre della NACE Rev.2 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 2013 per i settori A e C-N della NACE Rev.2 e<br>2015 per i settori B e O-S della NACE Rev.2. |
| Professione della vittima               | Livello a 2 cifre di ISCO-08                                                                                                                                                                                                                                         | 2013                                                                                          |
| Età della vittima                       | Numero a 2 cifre                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013                                                                                          |
| Sesso della vittima                     | Codice a 1 cifra                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013                                                                                          |
| Tipo di lesione                         | Versione a 3 cifre della classificazione ESAW dei «tipi di lesione» conformemente alla metodologia ESAW.                                                                                                                                                             | 2013                                                                                          |
| Parte del corpo lesa                    | Versione a 2 cifre della classificazione delle «parti del corpo lese» conformemente alla metodologia ESAW.                                                                                                                                                           | 2013                                                                                          |
| Ubicazione geografica dell'infortunio   | Codice a 5 cifre secondo la classificazione NUTS. <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                     | 2013                                                                                          |
| Data dell'infortunio                    | Variabile numerica definita in termini di anno, mese e giorno                                                                                                                                                                                                        | 2013                                                                                          |
| Ora dell'infortunio                     | Variabile a 2 cifre che indica il tempo in ore secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                                                                           | facoltativo                                                                                   |
| Dimensioni dell'impresa                 | Categorie secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                                                                                                                | facoltativo                                                                                   |
| Nazionalità della vittima               | Categorie secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                                                                                                                | facoltativo                                                                                   |
| Status professionale della vittima      | Categorie secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                                                                                                                | 2013                                                                                          |
| Giornate perdute (gravità)              | Categorie secondo la metodologia ESAW. Sono utilizzati codici specifici per definire l'invalidità permanente e gli infortuni mortali.                                                                                                                                | 2013                                                                                          |
| Ponderazione rilevazione ESAW           | Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre ad un campione per la raccolta dei dati relativi agli infortuni e/o intende correggere sottodichiarazioni.<br>Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1.                                            | 2013                                                                                          |

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

**Variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze**

| Variabili                                              | Specificazioni                                                                                                                                                                                                                       | Primo anno della trasmissione dei dati |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Posto di lavoro                                     | Categorie secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                                                                                | 2015 (*)                               |
| 2. Tipo di luogo                                       | Versione a 3 cifre della classificazione ESAW «Tipo di luogo» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                            | 2015 (*)                               |
| 3. Tipo di lavoro                                      | Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Tipo di lavoro» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                           | 2015 (*)                               |
| 4. Attività fisica specifica                           | Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Attività fisica specifica» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                | 2015 (*)                               |
| 5. Deviazione                                          | Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Deviazione» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                               | 2015 (*)                               |
| 6. Contatto — modalità di lesione                      | Versione a 2 cifre della classificazione ESAW di «contatto — modalità di lesione» conformemente alla metodologia ESAW                                                                                                                | 2015 (*)                               |
| 7. Agente materiale dell'attività fisica specifica     | Versione a 4 cifre della classificazione ESAW di «agente materiale dell'attività fisica specifica» conformemente alla metodologia ESAW                                                                                               | 2015 (*)                               |
| 8. Agente materiale della deviazione                   | Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                         | 2015 (*)                               |
| 9. Agente materiale del contatto — modalità di lesione | Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW                                                                                                                                         | 2015 (*)                               |
| Ponderazione di cause e circostanze                    | Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre a un campionamento supplementare per la codifica delle variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze<br><br>Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1. | 2015                                   |

(\*) Trasmissione obbligatoria di almeno 3 delle 9 variabili

*ALLEGATO II*

## ELENCO DELLE PROFESSIONI PROTETTE DAL SEGRETO STATISTICO (DATI FORNITI SU BASE VOLONTARIA)

Secondo la classificazione ISCO-08:

- 0 Forze armate
- 3351 Ispettori di dogana e di frontiera
- 3355 Ispettori di polizia e detective
- 541 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
  - a. 5411 Vigili del fuoco
  - b. 5412 Agenti di polizia
  - c. 5413 Agenti di custodia carceraria
  - d. 5414 Agenti di sicurezza
  - e. 5419 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

Secondo la classificazione NACE Rev.2:

- 84.22 Difesa nazionale
  - 84.23 Giustizia ed attività giudiziarie
  - 84.24 Ordine pubblico e sicurezza nazionale
  - 84.25 Attività servizi antincendio
-

*ALLEGATO III*

## METADATI

Se del caso e se utile ai fini della piena comprensione dei dati ESAW, i metadati indicano quanto segue:

- la popolazione considerata in termini di settori NACE Rev.2 e eventuali sottosettori, e status professionale,
  - le informazioni relative a professioni/attività per le quali i dati relativi agli infortuni sul lavoro sono soggetti alle disposizioni nazionali in materia di riservatezza e non possono essere trasmessi,
  - i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro da utilizzare per correggere sottodichiarazioni,
  - la copertura dei diversi tipi di infortuni, come spiegato nella metodologia ESAW,
  - il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato nell'impostazione della raccolta dei microdati,
  - il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato per la codifica delle variabili relative a cause e circostanze,
  - i dati degli incidenti stradali mortali e degli incidenti mortali a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato in orario di lavoro da lavoratori che non rientrano nel settore H «Trasporto» della NACE Rev.2,
  - le informazioni su ogni specificità nazionale essenziale per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e di indicatori comparabili.
-